
Il nuovo limite di utilizzo del contante è 2.999,99 euro

di [Giancarlo Modolo](#)

Pubblicato il 25 Gennaio 2016

Le nuove regole per utilizzare il contante nel limite di 3.000 euro, dopo l'innalzamento della soglia previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Utilizzo del denaro contante

REGOLE OPERATIVE

Innalzamento del limite all'utilizzo del denaro contante da €999,99 a € 2.999,99

A partire dal 1° gennaio 2016 è operativo gennaio 2016 è operativo:

- innalzamento del limite all'utilizzo del denaro contante da €999,99 a € 2.999,99;
- innalzamento del limite all'utilizzo del denaro contante per i cosiddetti «cambivalute» da €2.499,99 a €2.999,99; «cambivalute» da €2.499,99 a €2.999,99;
- mentre è rimasto fermo a €999,99, il limite per i cosiddetti "Moneytransfer"



Trasferimento di denaro contante

- E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,

quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a €3.000,00;

- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

ASSEGNI E LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

Assegni e vaglia postali e cambiari

Continua ad esplicitare effetti il limite di €999,99, superato il quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari e di vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di «non trasferibilità».

(ex art. 49, commi 4, 5, 7, 8 e 10 del D.Lgs. clausola di «non trasferibilità» (ex art. 49, commi 4, 5, 7, 8 e 10 del D.Lgs. 231/2007).

Saldo dei libretti di deposito al portatore

Continua ad esplicitare effetti il limite di €999,99 del saldo dei libretti di deposito bancario postali al portatore (di cui all'art. 49, comma 12, del D.Lgs. 231/2007).

Attenzione: il comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007, indica il limite di € 2.999,99 anche per i trasferimenti di libretti di deposito bancario postali al portatore, mentre l'art. 49, comma 12, del D.Lgs. 231/2007 lascia invariato a € 999,99 il saldo massimo dei medesimi libretti.

ABROGAZIONE DIVIETO DI PAGARE IN CONTANTI CANONI LOCAZIONE

L'art 1, comma 902 della [Legge di Stabilità 2016](#) ha anche disposto l'abrogazione dell'art. 12 comma 1.1 del DL 201/2011, a norma del quale i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale e pubblica, dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l'importo, in forme e modalità che:

- escludevano l'uso del contante
- e ne assicuravano la tracciabilità

anche ai fini dell'asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e [detrazioni fiscali](#) da parte del locatore e del conduttore.

Aggiornamento 2023: [Note sul limite al contante 2023: salito a 5mila euro](#)